

Deliberazione n° 320 del 18 dicembre 2017

Oggetto: Stipula convenzione con la Diocesi di Caserta per il servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture di ricovero.

IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale della Campania vige un Protocollo d'Intesa – approvato con D.G.R.C. n° 61 del 28/01/2010 – finalizzato ad eseguire il servizio di assistenza religiosa cattolica all'interno delle *aziende sanitarie* regionali;
- l'art. 1 del predetto accordo sancisce che gli enti cattolici locali stipulino apposite convenzioni con i singoli nosocomi campani;
- tra questa Azienda e la Curia Diocesana di Caserta, vige accordo per la fattispecie di cui trattasi, decorrente dal 01/01/2004 e tacitamente rinnovabile, stipulato secondo i dettami del cessato protocollo d'intesa tra Regione e gli Ordinari Diocesani del 18/03/1997;

Considerato che

- la predetta *Curia* casertana, con Decreti propri del n. 109 e n. 110 del 23 ottobre 2017, allegati al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale, ha manifestato la necessità di nominare due nuovi cappellani, individuati in *padre* Yaovi Hubert Goudjinou e *padre* Chabi Georges Fade, meglio identificati nei predetti provvedimenti;
- alla luce della predetta narrazione, occorre stipulare un nuovo accordo convenzionale finalizzato ad eseguire il servizio di assistenza religiosa all'interno di questa A.O.R.N.;

Letto

lo schema dell'atto convenzionale, anch'esso allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

Precisato che

- la stipula dell'accordo, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale e farà cessare gli effetti di quello vigente dal 01/01/2004 ed approvato da questa amministrazione con Deliberazione del Direttore Generale n° 12 del 19/01/2004, esecutiva ai sensi di Legge;
- il compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondere ai *padri* incaricati, sarà quello esplicitato all'art. 11 dell'atto convenzionale;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

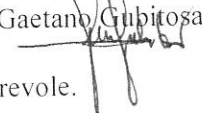
1. di prendere atto dei Decreti della Curia Diocesana di Caserta n. 109 e n. 110 del 23 ottobre 2017, mediante i quali si nominano i cappellani *padre* Yaovi Hubert Goudjinou e *padre* Chabi Georges Fade le persone che svolgeranno l'attività assistenziale e spirituale di cui trattasi;
2. di stipulare convenzione, con il predetto ente religioso casertano, finalizzata ad eseguire il servizio di assistenza religiosa cattolica all'interno di questa A.O.R.N., come da schema allegato;
3. di precisare che la stipula dell'accordo, di durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, farà cessare gli effetti di quello vigente dal 01/01/2004 ed approvato da questa amministrazione con Deliberazione del Direttore Generale n° 12 del 19/01/2004, esecutiva ai sensi di Legge;
4. di precisare, altresì, che il compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondere ai *padri* incaricati, sarà quello esplicitato all'art. 11 dell'atto convenzionale;
5. di contabilizzare la spesa prevista sui corrispondenti conti economici del Bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020;

6. di conferire mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, in continuità con la convenzione in essere, finalizzato ad eseguire la procedura di liquidazione delle somme dovute ai *padri* incaricati, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Curia Diocesana di Caserta, al Collegio Sindacale nonché alle UU.OO.CC. Economico Finanziaria, Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione.

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Affari Generali e Legali
Eduardo Scarfiglieri



IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. Affari Generali e Legali
Gaetano Gubitosa



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

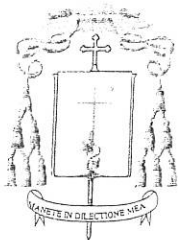
DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE ATTO** dei Decreti della Curia Diocesana di Caserta ente n. 109 e n. 110 del 23 ottobre 2017, mediante i quali si nominano i cappellani *padre* Yaovi Hubert Goudjinou e *padre* Chabi Georges Fade le persone che svolgeranno l'attività assistenziale e spirituale di cui trattasi;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto ente religioso casertano, finalizzata ad eseguire il servizio di assistenza religiosa cattolica all'interno di questa A.O.R.N., come da schema allegato;
3. **PRECISARE** che la stipula dell'accordo, di durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, farà cessare gli effetti di quello vigente dal 01/01/2004 ed approvato da questa amministrazione con Deliberazione del Direttore Generale n° 12 del 19/01/2004, esecutiva ai sensi di Legge;
4. **PRECISARE**, altresì, che il compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondere ai *padri* incaricati, sarà quello esplicitato all'art. 11 dell'atto convenzionale;
5. di contabilizzare la spesa prevista sui corrispondenti conti economici del Bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020;
6. **CONFERIRE** mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, in continuità con la convenzione in essere, finalizzato ad eseguire la procedura di liquidazione delle somme dovute ai *padri* incaricati, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti;
7. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Curia Diocesana di Caserta, al Collegio Sindacale nonché alle UU.OO.CC. Economico Finanziaria, Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante





Il Vescovo di Caserta

Prot. N. 109/2017

- Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un Cappellano presso l'Ospedale di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" in seguito alle dimissioni dei Padri Cappuccini della Provincia Religiosa di Napoli;
- Avendo ottenuto il previsto Nulla Osta da parte del Provinciale dei Padri Camilliani di Napoli e del Vice Provinciale dei Camilliani del Benin-Togo COTONOU Padre Guy Gervais AYITE;
- Tenuto conto di quanto è contenuto nella Convenzione tra l'Ospedale di Caserta circa la nomina dei Cappellani;
- Visto il can. 566 §§1-2 del Codice di diritto Canonico vigente;

con il presente

DECRETO

Nomino te, Padre Yaovi Hubert Goudjinou nato a Lome (Rep. del TOGO) il 23/04/1970 della Provincia Religiosa dei Camilliani di Napoli, Cappellano presso l'Ospedale Civile di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano"

La presente nomina decorre dal 1° ottobre 2017 ed è "*ad nutum Episcopi*".

Il divino aiuto e la mia pastorale benedizione ti siano di conforto nel nuovo e delicato incarico.

Caserta dal Palazzo Vescovile, 23 ottobre 2017.

IL CANCELLIERE VESCOVILE

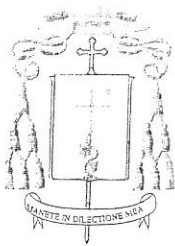
Mons. Pietro De Felice

Mons. Pietro De Felice

IL VESCOVO

Giovanni D'Alise

Giovanni D'Alise



Il Vescovo di Caserta

Prot. N. 110/2017

- Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un Cappellano presso l'Ospedale di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" in seguito alle dimissioni dei Padri Cappuccini della Provincia Religiosa di Napoli;
- Avendo ottenuto il previsto Nulla Osta da parte del Provinciale dei Padri Camilliani di Napoli e del Vice Provinciale dei Camilliani del Benin-Togo COTONOU Padre Guy Gervais AYITE;
- Tenuto conto di quanto è contenuto nella Convenzione tra l'Ospedale di Caserta circa la nomina dei Cappellani;
- Visto il can. 566 §§1-2 del Codice di diritto Canonico vigente;

con il presente

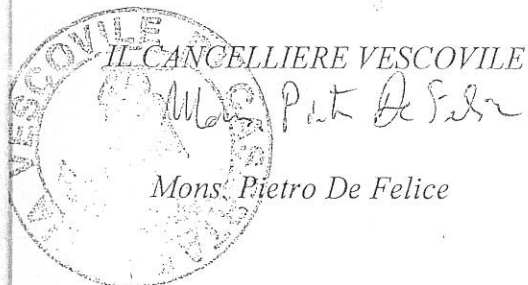
DECRETO

Nomino te, Padre Chabi Georges Fade nato a Save (Rep. del BENIN) il 27/03/1971 della Provincia Religiosa dei Camilliani di Napoli, Cappellano presso l'Ospedale Civile di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano"

La presente nomina decorre dal 1° ottobre 2017 ed è "*ad nutum Episcopi*".

Il divino aiuto e la mia pastorale benedizione ti siano di conforto nel nuovo e delicato incarico.

Caserta dal Palazzo Vescovile, 23 ottobre 2017.



Mons. Pietro De Felice

IL VESCOVO
+ *[Signature]*
+ Giovanni D'Alise

CONVENZIONE PER L'ORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA
NELLE STRUTTURE DI RICOVERO

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" di rilievo nazionale e di alta specializzazione con sede in Via F. Palasciano 81100 Caserta, Partita I.V.A. n. 02201130610, di seguito denominata anche solo come "Azienda", nella persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott. Mario Nicola Ferrante, nato, domiciliato per la carica in Via, munito degli idonei poteri;

E

La Diocesi di Caserta, con sede in Caserta, Via del Redentore, 58 Codice Fiscale n° 93017490611, in persona di S.E. Mons. Giovanni D'Alise, domiciliato per le sue competenze in Caserta, presso Via del Redentore, 58;

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 61 del 28.01.2010 la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana, hanno stipulato un Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, Enti gestori);
- l'Intesa contribuisce a costituire - in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali - il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Campania;
- l'articolo 1 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero; l'Azienda intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, fra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'articolo 1 dell'Intesa;
- l'Azienda e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale, coerente con la citata Intesa di cui alla citata deliberazione n. 61/2010;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo

di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il servizio di assistenza religiosa è istituito presso l'Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano".

L'Azienda e l'Ordinario diocesano stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito mediante un numero di 02 (due) assistenti religiosi e di collaboratori che operano quali volontari e nell'insieme costituiscono la cappellania.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note ove si evince la relativa manifestazione volontà, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti, della dislocazione delle strutture o di altre particolari esigenze.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Ordinario diocesano si impegna a dare formale comunicazione all'Azienda della nomina del responsabile della cappellania e degli eventuali collaboratori stabili.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- a) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e comunitaria con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, l'amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;
- b) la cooperazione, attraverso la propria specificità, al processo terapeutico dell'ammalato;
- c) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale, la relazione pastorale di aiuto;
- d) il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;
- e) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.);
- f) la promozione del volontariato, in particolare per l'umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali;

g) l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso:

h) nel caso in cui il degente di religione non cattolica faccia la richiesta di assistenza religiosa, fornendo il nominativo ed il recapito telefonico di un ministro di culto, l'Assistente Religioso provvede a soddisfare tale richiesta e trasmette la comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria.

Tale servizio è a carico dell'Ente Gestore.

Art. 4

Il numero degli assistenti religiosi è rapportato al numero di posti-letto secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Protocollo d'Intesa (un assistente religioso ogni 250 posti-letto; un assistente religioso ogni 300 posti-letto per i lungo degenti; ogni presidio ospedaliero o altra struttura di ricovero deve avere almeno un assistente religioso; per i presidi ospedalieri che superano i 1.200 (milleduecento) posti-letto il numero di assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 250 (duecentocinquanta) posti-letto; detto parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia).

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, l'Azienda, si avvale delle prestazioni dei seguenti assistenti religiosi:

numero 2 (due) assistenti religiosi, in regime di convenzione ai sensi dell'art. 4 e 6 del Protocollo d'Intesa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi in posizione di ruolo, secondo quanto previsto 6 comma 3 del Protocollo d'Intesa, per un debito orario settimanale non inferiore a 36 ore settimanali.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'Ente gestore, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo Ente gestore, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del Protocollo d'Intesa.

Art. 5

L'assunzione in servizio del personale di assistenza religiosa (o il rapporto di convenzione) è effettuato per chiamata diretta con deliberazione del Direttore Generale dell'Ente gestore su designazione dell'Ordinario diocesano.

Spetta all'Ordinario diocesano (previa intesa con il Superiore/Vice Provinciale pro-tempore, quando il servizio fosse affidato a religiosi sacerdoti) la scelta degli assistenti religiosi e la loro sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento.

Art. 6

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle

leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa, che sottoscriveranno anch'essi il presente documento per presa visione ed accettazione.

Il trasferimento e l'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano ai sensi dell'art. 10 del Protocollo d'Intesa, in ogni caso secondo le procedure contrattuali, che si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o diverso da quello subordinato.

La dispensa dal servizio per motivi pastorali è di competenza esclusiva dell'Autorità ecclesiastica ai sensi dell'art. 12 del Protocollo d'Intesa.

L'Ordinario Diocesano ha la facoltà di richiedere all'Ente Gestore la sostituzione dell'assistente religioso ai sensi dell'art. 13 del Protocollo d'Intesa.

Art. 7

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall'Ordinario diocesano, a norma delle leggi della Chiesa.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa pastorale, gli assistenti religiosi sono tenuti a rispettare le norme regolamentari dell'Ente gestore, compatibilmente con la peculiarità del loro servizio.

Art. 8

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, attraverso il sistema di rilevazione elettronica dell'Azienda. La medesima amministrazione, fornirà, agli stessi, badge elettronico per eseguire tale adempimento.

Art. 9

L'Azienda mette a disposizione della cappellania gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- a) i locali della cappella e della sacrestia, nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori;
- b) una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
- c) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa, adeguatamente arredati;
- d) i locali d'ufficio, con relativi arredi, accessori ed attrezzature;
- e) una camera con servizi, per uso ufficio-alloggio, per il personale supplente o residente fuori della struttura di ricovero, con arredi, attrezzature ed accessori.

Art.10

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e il riassetto, sono a carico dell'Azienda.

Il personale di servizio di assistenza religiosa cattolica, ai fini della individuazione del corrispettivo, viene parificato al trattamento economico del personale amministrativo dipendente di cat. D, livello iniziale.

Art. 11

Per l'attività oggetto della presente convenzione l'Azienda corrisponderà alla Diocesi di Caserta, un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €.53.300,00, da erogarsi in quota mensile di €. 4.441,66 unitamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

Art. 12

La convenzione ha la durata di tre anni e decorre dalla sottoscrizione, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dei suoi effetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e potrà essere rinnovata previo espresso accordo tra le parti. La stipula del presente accordo farà cessare gli effetti di quello sottoscritto in data 01/01/2004.

Caserta,

per la Diocesi di Caserta
S.E. Mons. Giovanni D'Alise

Caserta,

per l'Azienda Ospedaliera
"Sant Anna e San Sebastiano" di Caserta
Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

